

GRADUAZIONE FUNZIONI: l'emanazione di delibere delle Asl devono seguire le procedure della contrattazione collettiva di categoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FROSINONE – SEZ. LAVORO – DEL 19 GIUGNO 2018

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Alcune organizzazioni sindacali hanno convenuto in giudizio un'Asl laziale per l'accertamento della sua condotta antisindacale nell'emanazione di una delibera riguardante il sistema di graduazione delle funzioni, senza che alle stesse organizzazioni sindacali venissero preventivamente forniti i criteri utilizzati per la elaborazione di tale sistema.

Costituitasi in giudizio la predetta Asl ha evidenziato che la materia della graduazione delle funzioni non rientra nelle materie di contrattazione aziendale integrativa, ma che al contrario spetta esclusivamente all'Asl, quale atto di macro-organizzazione riservato all'organo di vertice delle Pubbliche amministrazioni, onerate della mera informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

In merito il Tribunale ha invece accertato che sulla materia oggetto di giudizio sussiste un obbligo di contrattazione collettiva, derivante dal contenuto dell'art. 40, comma 3 ter del d.lgs. 165/2001 (richiamato nella stessa deliberazione dell'Asl) e dall'art. 4, comma 2, del Ccnl dirigenza medica del 3-11-2005 nel testo vigente ex art. 7 Ccnl 17.10.2008.

Il Tribunale ha preso atto che sulla materia era stata avviata la contrattazione; dai verbali risulta però che una vera e propria contrattazione tra le parti non sia stata attuata e che dalla parte datoriale non sono mai stati indicati, nonostante le ripetute richieste da parte delle organizzazioni sindacali, i criteri e i parametri utilizzati dall'amministrazione per l'elaborazione del prospetto concernente la graduazione e la pesatura delle funzioni dirigenziali, ostacolando quindi un reale confronto e una completa discussione fra le parti sociali.

Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il contegno dell'Asl che, nel pieno corso delle trattative con le organizzazioni sindacali, ha adottato unilateralmente l'atto deliberativo impugnato, senza fornire né allegare, come invece sarebbe stato suo onere, alcun motivo o circostanza sopravvenuta tale da giustificare l'impellente necessità di agire unilateralmente, nonostante la contrattazione in atto.

Sulla base delle considerazioni soprariportate il Tribunale ha dichiarato l'antisindacalità della condotta aziendale concretizzatasi nella emanazione – senza previa contrattazione collettiva integrativa prevista dall'art. 4, comma 2, del Ccnl prima richiamato, della delibera impugnata e, per l'effetto, ha ordinato all'Asl di cessare il comportamento antisindacale e di rimuoverne gli effetti annullando la delibera e promuovendo immediatamente le procedure previste dalla contrattazione collettiva di categoria sulle materie oggetto della delibera in questione.